

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile)

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1969

(22^o seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente TOGNI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione degli articoli con modificazioni:

« Sistemazione del personale delle assuntorie nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (655):

PRESIDENTE	Pag. 283, 284, 285, 286, 287 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294 295, 296, 297, 298, 301, 303, 306
ABENANTE	285, 288
AIMONI	284, 287, 293, 295, 297
AVEZZANO COMES, relatore	286, 288, 289, 290, 296
CROLLALANZA	284
GENCO	286, 289, 298
MARIOTTI, ministro dei trasporti e dell'aviazione civile	284, 285, 286, 287, 289, 291, 292 293, 294, 295, 296, 297, 298, 302, 306
RAIA	284, 288, 298
VENTURI	285, 286, 290

La seduta ha inizio alle ore 17,10.

Sono presenti i senatori: Abenante, Aimoni, Andò, Avezzano Comes, Bargellini, Bonazzi, Cavalli, Crollalanza, Deriu, Florena,

Genco, Lombardi, Maderchi, Massobrio, Piccolo, Poerio, Raia, Spagnolli, Spasari, Tansini, Togni, Venturi Lino e Vignola.

Ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Orlandi sostituisce il senatore Fabretti.

Interviene il ministro dei trasporti e dell'aviazione civile Mariotti.

P I C C O L O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione ed approvazione degli articoli del disegno di legge con modificazioni: « Sistemazione del personale delle assuntorie nei ruoli organici della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (655)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in sede redigente, del disegno di legge: « Sistemazione del personale delle assuntorie nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nel corso della precedente seduta del 18 giugno, dopo una breve discussione preliminare sul parere contrario espresso dalla Commissione finanze e tesoro (peraltro non ancora trasmesso ufficialmente), venne svolta dal senatore Avezzano-Comes la relazione; intervennero successivamente, sempre in sede di discussione generale, vari oratori. Il seguito della discussione venne quindi rinviato ad altra seduta anche al fine di consentire un meditato esame sugli emendamenti preannunciati che avrebbero dovuto essere presentati entro venerdì 20 giugno.

Nel frattempo la Presidenza si sarebbe dovuta interessare — come appunto ha fatto — sia per iscritto che a voce presso la 5^a Commissione al fine di rimuovere talune obiezioni su cui si basava l'avviso contrario di detta Commissione.

La Commissione finanze e tesoro ci ha ora fatto pervenire ufficialmente il suo parere, che, pur sempre negativo, consente, a determinate condizioni, l'approvazione da parte nostra del disegno di legge.

Questo il testo del parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge, comunica di non potere, allo stato degli atti, che opporsi al suo ulteriore corso, in quanto l'indicazione della copertura contenuta nell'articolo 32 fa riferimento, per l'esercizio 1969, al capitolo 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Le disponibilità di detto capitolo risultano infatti completamente assorbite per far fronte alla spesa derivante dal disegno di legge n. 624 del Senato, già approvato anche dalla Camera dei deputati. In tali condizioni, la Commissione non può ritenere valida, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, la copertura qui indicata a meno che il Governo, responsabile della gestione del bilancio, non dichiari espressamente che le disponibilità del capitolo ricordate non verranno completamente assorbite dal finanziamento del citato disegno di legge n. 624 ».

È necessario pertanto, prima di procedere nell'ulteriore corso del provvedimento, sentire quali dichiarazioni ha da fare in merito l'onorevole Ministro.

M A R I O T T I , *ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Confermo, a nome del Governo, la disponibilità ai fini della copertura finanziaria del capitolo di bilancio richiamato dal disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Preso atto di questa dichiarazione, che a mio avviso soddisfa pienamente alla condizione posta dalla Commissione finanze e tesoro, ritengo che si possa senz'altro ritenere esaurita la discussione generale e passare quindi all'esame dei singoli articoli e dei relativi emendamenti.

R A I A . Sarebbe però il caso di informare la Commissione dell'esito delle discussioni che si sono svolte con i sindacati: ritengo infatti che ciò faciliterebbe notevolmente il nostro compito.

P R E S I D E N T E . Al riguardo non posso che ripetere quello che ho già detto nella seduta precedente e cioè che ufficialmente non si può tenere conto in questa sede di eventuali accordi intervenuti: tuttavia, nulla vieta che coloro che vi hanno preso parte prendano la parola e riferiscano quanto sanno in proposito.

C R O L L A L A N Z A . A me pare che se il Governo dichiara di essere d'accordo tutto questo sia perfettamente inutile.

A I M O N I . Noi vorremmo soltanto conoscere dall'onorevole Presidente o dall'onorevole Ministro se il Governo è favorevole agli emendamenti presentati dal relatore. In caso affermativo, infatti, noi potremmo abbinare a questi i nostri emendamenti di contenuto analogo, ritirando tutti gli altri.

P R E S I D E N T E . Ritengo che non sia possibile dichiarare *a priori* se il Governo è favorevole a tutti gli emendamenti del relatore: non bisogna dimenticare infatti che alcuni di essi potrebbero importare un aumento di spesa, il che evidentemente ci costringerebbe a chiedere un ulteriore parere alla Commissione finanze e tesoro.

Ritengo quindi che la cosa più semplice sia quella di procedere articolo per articolo.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro pertanto chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Nei quadri di classificazione del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono istituiti due gruppi di personale dell'esercizio, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1, quarto comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, comprendenti, rispettivamente, le qualifiche di ausiliario, gestore, gestore di 1^a classe e gestore capo e le qualifiche di guardiano e guardiano di 1^a classe.

Con proprio decreto il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile provvederà ad includere le qualifiche di cui al precedente comma nel quadro di equiparazione del personale ai fini gerarchici, disciplinari e dei cambi di qualifica.

A questo articolo è stato presentato dal relatore, senatore Avezzano-Comes, un emendamento tendente a sostituire nel primo comma le parole « gestore, gestore di 1^a classe e gestore capo » con le altre « capostazione locale, capostazione locale di 1^a classe e capostazione locale principale ».

M A R I O T T I , *ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Sono contrario a questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Si tratta più che altro di una questione di prestigio. In altri termini, coloro che vengono adibiti al traffico delle merci vorrebbero essere equiparati a tutti gli effetti ai ferrovieri adibiti al movimento.

Tanto è vero che questo comporterebbe l'adozione del famoso berretto rosso, che rappresenta una distinzione particolare per coloro che debbono dare il via ai treni, mentre i gestori hanno il berretto nero.

Siccome questa modifica non comporta nessun onere e si tratta di dare, più che al-

tro, una soddisfazione di carattere morale a una determinata categoria, non so se sia il caso di mantenerla o meno.

M A R I O T T I , *ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Io non ho molta dimestichezza con le varie « colorazioni » che distinguono i lavoratori ferroviari e non vorrei che una modifica apparentemente insignificante potesse in qualche modo dare adito a confusioni.

Quindi, se il Presidente ritiene che si tratti, in sostanza, di modifiche studiate per aumentare il prestigio degli interessati, il Governo, dopo avere interrogato, sul piano tecnico, il direttore generale o gli altri organi competenti del Ministero, sarebbe d'accordo; ma, ripeto, adesso come adesso, non vorrei cadere in equivoci che potrebbero far rimettere in discussione la legge.

P R E S I D E N T E . Poichè siamo in sede redigente, il testo che verrà compilato dalla Commissione dovrà essere approvato o respinto *in toto* in Aula, dove la discussione che si svolgerà dovrà essere solo illustrativa, ma non di merito. Quindi, ad evitare complicazioni, credo si possa sacrificare questa pur legittima aspirazione degli assuntori.

A B E N A N T E . Mi sembra che la soluzione più logica sia quella di accantonare per il momento l'articolo, in attesa dei chiarimenti che il Ministro ci darà dopo avere interpellato gli organi competenti.

M A R I O T T I , *ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Sarò grato alla Commissione se vorrà accantonare per il momento l'articolo, al fine di consentirmi di fare quella piccola indagine.

V E N T U R I . Vorrei far presente alla Commissione, come vecchio ferroviere, che il berretto rosso costituisce per il capo stazione un segno di riconoscimento al momento della partenza dei treni. Il capo stazione classificato « locale » non ha questo incarico e quindi il berretto rosso non lo può mettere. D'altra parte se al macchinista si pre-

senta un agente che non abbia il berretto rosso, non parte. Sono questioni tecniche.

PRESIDENTE. Nelle stazioni dove vi è l'assuntoria privata il treno parte per conto proprio?

VENTURI. Parte su ordine del capotreno. Il gestore non interviene nel movimento. Si va a toccare un argomento che è molto spinoso...

MARIOTTI, *ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* Io non lo volevo dire, ma lo so benissimo.

AVEZZANO-COMES, *relatore.* Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

Gli allegati nn. 3, 4, 11, 12, 13, 15 alla legge 26 marzo 1958, n. 425, sono integrati, rispettivamente, dagli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 alla presente legge.

(È approvato).

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è modificato come segue:

« Per l'assunzione nelle qualifiche iniziali del personale esecutivo degli uffici e nelle qualifiche del personale esecutivo dell'esercizio di assistente di stazione, gestore, conduttore e aiuto macchinista, nonché nella qualifica di interprete, è prescritto il possesso di licenza di scuola media o di altro titolo equipollente ».

(È approvato).

Art. 4.

All'articolo 32 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è aggiunto il seguente comma:

« I gestori di 1^a classe, i gestori e gli ausiliari nonchè il personale di vigilanza sono addetti all'espletamento di tutti i servizi necessari, rispettivamente, nelle fermate e presso i passaggi a livello ».

(È approvato).

Art. 5.

Con decorrenza 1° gennaio 1969 sono inquadriati nelle qualifiche di gestore capo, gestore di 1^a classe e gestore:

gli assuntori di stazione e di fermata iscritti nel ruolo speciale alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 668;

i coadiutori amministrativi con orario di lavoro non inferiore alle 8 ore, in servizio alla stessa data;

gli incaricati di cui all'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, convenzionati per i servizi di stazioni e di fermata, che siano iscritti negli albi compartimentali degli aspiranti assuntori.

L'inquadramento di cui al presente articolo avrà decorrenza ai soli effetti giuridici dal 1° luglio 1968 per gli assuntori che occuperanno i primi 400 posti nella graduatoria di cui all'articolo 6.

A questo articolo sono stati presentati dal relatore i due seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: « Con decorrenza 1° gennaio 1969 »;

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« L'inquadramento di cui al presente articolo avrà decorrenza agli effetti giuridici dal 1° luglio 1968 e agli effetti economici dal 1° gennaio 1969 ».

GENCO. Vorrei domandare: l'ultimo comma dell'articolo 5 dice che agli effetti

economici l'inquadramento avrà decorrenza dal 1° gennaio 1969. Questa clausola si riferisce pure a quei posti che si renderanno liberi il 1° gennaio 1970?

M. A R I O T T I , *ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Vi sarà una qualificazione successiva.

P R E S I D E N T E . I senatori Aimoni, Raia, Venturi e Abenante hanno presentato due emendamenti a detto articolo del seguente tenore:

Al primo comma, sostituire le parole: « Con decorrenza 1° gennaio 1969 » con le altre: « Con decorrenza 1° luglio 1968 ». Sopprimere l'ultimo comma.

A I M O N I . Li ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il primo emendamento presentato all'articolo 5 dal relatore: Al primo comma, sopprimere le parole: « Con decorrenza 1° gennaio 1969 ».

(È approvato).

Metto ai voti il secondo emendamento presentato allo stesso articolo dal relatore: sostituire il secondo comma con il seguente: « L'inquadramento di cui al presente articolo avrà decorrenza agli effetti giuridici dal 1° luglio 1968 e agli effetti economici dal 1° gennaio 1969 ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 6.

L'inquadramento di cui al precedente articolo sarà effettuato in base ad una graduatoria nazionale da formare secondo norme che verranno emanate dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile e che terranno conto della posizione giuridica, dell'anzianità di servizio, delle mansioni svolte, del titolo di studio e delle abilitazioni possedute.

Per la formazione della graduatoria sarà nominata dal direttore generale apposita commissione, comprendente i rappresentanti del personale, con i criteri delle commissioni di avanzamento.

La graduatoria sarà approvata dal direttore generale.

Le qualifiche di gestore capo, gestore di 1^a classe e gestore, nell'ordine, verranno attribuite seguendo la graduatoria di cui al primo comma, fino a concorrenza dei posti di organico al 1° gennaio 1969, stabiliti per ciascuna di esse dall'articolo 24 della presente legge.

Sono comunque esclusi dall'inquadramento a gestore capo coloro che hanno svolto servizio esclusivamente in impianti di categoria C e D e dall'inquadramento nella qualifica di gestore di 1^a classe coloro che hanno svolto servizio esclusivamente in impianti di categoria D.

Gli incaricati che hanno maturato o completato l'anno di continuativo servizio o le 500 giornate di cui all'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, in assuntorie di posto di blocco intermedio sono inquadrati nelle qualifiche di gestore e superiori, se iscritti nella sezione I o II degli albi compartimentali degli aspiranti assuntori e nella qualifica di ausiliario negli altri casi.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire, al quarto comma, le parole: « 1° gennaio 1969 » con le seguenti: « 1° luglio 1968 ».

Identico emendamento è stato presentato dai senatori Raia, Aimoni, Venturi e Abenante.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

A questo stesso articolo il relatore propone di aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Le vacanze eventualmente residue al 1° luglio 1968, dopo l'inquadramento dei soggetti elencati all'articolo 5, saranno coperte mediante assunzione in prova nella qualifica di gestore degli aspiranti assuntori di I e II sezione che abbiano maturato il titolo alla iscrizione nel ruolo speciale posteriormente

al 26 agosto 1967 e ove manchino, con aspiranti ai quali sia stato conferito l'incarico di assuntore, ai sensi della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, posteriormente al 26 agosto 1967.

Le nomine in prova previste dal comma precedente avranno decorrenza dalla data dell'assunzione ».

Domando al relatore se questo emendamento aggiuntivo comporti un onere finanziario.

A V E Z Z A N O C O M E S , relatore. È un fatto normativo: l'emendamento non comporta oneri.

A B E N A N T E . Quindi lo possiamo approvare tranquillamente.

P R E S I D E N T E . Anche i senatori Raia, Aimoni, Venturi e Abenante hanno presentato un emendamento, di cui do lettura:

Aggiungere in fine i seguenti commi:

« Le vacanze eventualmente residue al 1° luglio 1968, dopo l'inquadramento dei soggetti elencati all'articolo 5, saranno coperte mediante assunzione in prova nella qualifica di gestore degli aspiranti assuntori di I e II sezione che abbiano maturato il titolo alla iscrizione nel ruolo speciale posteriormente al 27 agosto 1967 e ove manchino, con aspiranti ai quali sia stato conferito l'incarico di assuntore, ai sensi della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, posteriormente al 26 agosto 1967.

Le nomine in prova previste al comma precedente avranno decorrenza dal giorno dell'assunzione con effetti economici 1° gennaio 1969 ».

R A I A . Anche a nome dei senatori Aimoni, Venturi e Abenante dichiaro di ritrarlo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore Avezzano Comes.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 7.

Con decorrenza 1° luglio 1969, nell'ambito degli organici previsti a tale data dall'articolo 24 della presente legge, verranno inquadrati nella qualifica di gestore coloro i quali, compresi nella graduatoria di cui al precedente articolo 6, non hanno eventualmente conseguito l'inquadramento con decorrenza 1° gennaio 1969 per mancanza di posti disponibili.

Compiuti gli inquadramenti di cui al comma precedente, ove residuino posti di organico, saranno inquadrati con la medesima decorrenza 1° luglio 1969 le seguenti categorie:

gli aspiranti assuntori che entro il 31 dicembre 1969 abbiano maturato il titolo alla iscrizione nel ruolo speciale degli assuntori;

gli incaricati di cui all'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, convenzionati per i servizi di stazione o di fermata;

i coadiutori amministrativi ad orario ridotto nonchè i coadiutori promiscui anche ad orario ridotto.

Qualora non residuino posti disponibili al 1° luglio 1969, gli inquadramenti delle predette categorie avverranno con decorrenza 1° gennaio 1970, ferma, in tal caso, la precedenza nell'inquadramento per coloro che si trovino nella condizione di cui al primo comma.

Ulteriori vacanze, fino al 31 dicembre 1970, saranno coperte mediante assunzione in prova degli aspiranti assuntori di I o, in loro mancanza, di II sezione dell'albo compartimentale, dando la precedenza in ogni caso a coloro cui fosse stato già conferito l'incarico di assuntore, ai sensi dello articolo 7 della legge 30 dicembre 1959, numero 1236.

Il servizio prestato dagli aspiranti assuntori dopo il formale conferimento dell'incarico di assuntore viene computato agli ef-

fetti del periodo di prova nella qualifica di assunzione.

Dal relatore Avezzano Comes è stato presentato un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Con decorrenza agli effetti giuridici dal 1° gennaio 1969, entro i limiti degli organici previsti a tale data dall'articolo 24 della presente legge, ed agli effetti economici dal 1° luglio 1969, verranno inquadrati, nell'ordine, nella qualifica di gestore:

coloro i quali, compresi nella graduatoria di cui al precedente articolo 6 non abbiano eventualmente conseguito l'inquadramento con decorrenza 1° luglio 1968 per mancanza di posti disponibili;

gli aspiranti assuntori che entro il 31 dicembre 1968 abbiano maturato il titolo alla iscrizione nel ruolo speciale degli assuntori;

gli incaricati di cui all'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, convenzionati per i servizi di stazione o di fermata;

i coadiutori amministrativi ad orario ridotto nonchè i coadiutori promiscui anche ad orario ridotto.

Le vacanze eventualmente residue saranno coperte mediante assunzione in prova degli aspiranti assuntori di I o, in loro mancanza, di II sezione dell'albo compartimentale, dando la precedenza in ogni caso a coloro cui fosse stato già conferito l'incarico di assuntore, ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236.

Le vacanze che si verifichino dopo il 1° gennaio 1969 e fino al 31 dicembre 1970 saranno coperte mediante l'inquadramento di coloro i quali non abbiano conseguito la sistemazione a ruolo in base al primo comma per mancanza di posti disponibili e, in loro assenza, dei soggetti di cui al comma precedente e con le modalità in esso previste.

Il servizio prestato dagli aspiranti assuntori dopo il formale conferimento dell'incarico di assuntore viene computato agli effetti del periodo di prova nella qualifica di assunzione ».

G E N C O . Al penultimo comma dello emendamento sostitutivo è detto che le vacanze che si determineranno dopo il 1° gennaio 1969 e fino al 31 dicembre 1970 saranno coperte mediante l'inquadramento di coloro i quali non abbiano conseguito la sistemazione a ruolo in base al primo comma per mancanza di posti disponibili e, in loro assenza, dei soggetti di cui al comma precedente e con le modalità in esso previste. Ora, poichè sono già trascorsi sei mesi dal 1° gennaio 1969 e ci stiamo avvicinando alla data del 31 dicembre 1969, perchè non proroghiamo di un anno le due decorrenze indicate da questo articolo, in maniera che man mano che per ragioni varie si rendano vacanti i posti, questi vengano coperti da coloro che seguono in graduatoria?

M A R I O T T I , *ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. L'emendamento è il frutto di un accordo con i rappresentanti della categoria: per diminuire la spesa, l'inquadramento degli assuntori avviene attraverso tre scaglioni, le cui date esatte sono state concordate con la categoria in sede di Governo. Quindi pregherei la Commissione di approvare il testo proposto senza modifiche.

A V E Z Z A N O C O M E S , *relatore*. Si ha un inserimento graduale di questo personale. La successione è indicata all'articolo 24, che chiarisce tutto.

G E N C O . Non voglio insistere.

P R E S I D E N T E . I senatori Venturi, Raia, Aimoni e Abenante hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo dello articolo 7:

« Con decorrenza 1° gennaio 1969, entro i limiti degli organici previsti a tale data dall'articolo 24 della presente legge, verranno inquadrati, nell'ordine, nella qualifica di gestore:

coloro i quali, compresi nella graduatoria di cui al precedente articolo 6, non avessero eventualmente conseguito l'inquadra-

mento con decorrenza 1° luglio 1968 per mancanza di posti disponibili;

gli aspiranti assuntori che entro il 31 dicembre 1968 abbiano maturato il titolo alla iscrizione nel ruolo speciale degli assuntori;

gli incaricati di cui all'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, convenzionati per i servizi di stazione o di fermata;

i coadiutori amministrativi ad orario ridotto nonchè i coadiutori promiscui anche ad orario ridotto.

Le vacanze eventualmente residue saranno coperte mediante assunzione in prova degli aspiranti assuntori di I o, in loro mancanza, di II sezione dell'albo compartimentale, dando la precedenza in ogni caso a coloro cui fosse stato già conferito l'incarico di assuntore, ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236.

Le vacanze che si determineranno dopo il 1° gennaio 1969 e fino al 31 dicembre 1970, saranno coperte mediante inquadramento di coloro i quali non avessero conseguito la sistemazione a ruolo in base al primo comma per mancanza di posti disponibili e, in loro assenza, con le modalità di cui al comma precedente.

Il servizio prestato dagli aspiranti assuntori dopo il formale conferimento dell'incarico di assuntore viene computato agli effetti del periodo di prova nella qualifica di assunzione ».

V E N T U R I . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo sostitutivo presentato dal relatore Avezzano Comes.

(È approvato).

Art. 8.

Gli inquadramenti dei soggetti di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7, per coloro che hanno conseguito l'idoneità ovvero l'abilitazione in « nozioni sulle gestioni viaggiatori e bagagli » e per i coadiutori promiscui anche ad orario ridotto, sono subordinati al

conseguimento delle abilitazioni alle gestioni viaggiatori, bagagli e merci, secondo appositi programmi.

Tali abilitazioni potranno essere conseguite entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro i quali non le conseguiranno verranno inquadrati nella qualifica di ausiliario.

(È approvato).

Art. 9.

Con decorrenza 1° gennaio 1970, nei limiti dei posti di organico previsti a tale data dall'articolo 24 della presente legge, saranno inquadrati nella qualifica di ausiliario, nell'ordine, i soggetti di cui agli articoli 5, 6 e 7 privi delle abilitazioni prescritte al precedente articolo 8 e i coadiutori di fatica ad intero orario.

I soggetti di cui al comma precedente, che non potranno conseguire l'inquadramento per mancanza di disponibilità, verranno inquadrati con decorrenza 30 giugno 1970, nel limite dell'organico previsto a tale data dall'articolo 24 della presente legge.

Le vacanze eventualmente residue e quelle che si determineranno fino al 31 dicembre 1970, saranno coperte mediante assunzione in prova, nell'ordine, dei coadiutori di fatica ad orario ridotto, dei coadiutori promiscui ad orario ridotto privi delle abilitazioni di cui al precedente articolo 8 e dei sostituti di coadiutore utilizzati in via permanente, che, nell'anno precedente la data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 668, abbiano espletato almeno 150 giornate di effettive prestazioni.

A questo articolo è stato presentato dal relatore Avezzano Comes un emendamento tendente ad inserire al primo comma, dopo la parola « decorrenza », le seguenti: « ad ogni effetto dal ».

A V E Z Z A N O C O M E S , *relatore*.
La ragione dell'emendamento è chiara: alcune norme hanno valore agli effetti giuridici ed altre agli effetti economici, questa invece vale ad ogni effetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore Avezzano Comes.

(È approvato).

Al presente articolo è stato inoltre presentato dal relatore un altro emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole « con decorrenza 30 giugno 1970, nel limite dell'organico previsto a tale data dall'articolo 24 della presente legge » con le seguenti: « in occasione di successive vacanze ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 9 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 10.

Gli inquadramenti di cui al precedente articolo 9 sono subordinati al possesso delle abilitazioni a freni, scambi e manovre.

Tali abilitazioni potranno essere conseguite entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Coloro i quali non le conseguiranno verranno esclusi dall'inquadramento.

(È approvato).

Art. 11.

Con decorrenza 1° gennaio 1969 sono inquadrate nelle qualifiche di guardiano di 1^a classe e di guardiano, fino a concorrenza dei posti d'organico previsti a tale data, per ciascuna di dette qualifiche, dall'articolo 24 della presente legge:

gli assuntori di passaggio a livello e di vigilanza iscritti nel ruolo speciale alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 668 e i loro coadiutori;

gli incaricati di cui all'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, convenzionati per i servizi di cui al punto precedente, che siano iscritti negli albi compartimentali degli aspiranti assuntori.

L'inquadramento di cui al presente articolo avrà decorrenza ai soli effetti giuridici dal 1° luglio 1968 per gli assuntori che occupano i primi 600 posti nella graduatoria degli aventi titolo all'inquadramento a guardiano di 1^a classe.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sopprimere al primo comma le parole « Con decorrenza 1° gennaio 1969 ».

MARIOTTI, *ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Sempre al primo comma è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire le parole « a tale data » con le altre « al 1° luglio 1968 ».

MARIOTTI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

L'emendamento presentato dai senatori Raia, Aimoni, Venturi, Fabretti, Maderchi e Cavalli, tendente a sostituire al primo comma le parole « Con decorrenza 1° gennaio 1969 » con le altre « Con decorrenza 1° luglio 1968 », viene pertanto assorbito dai due emendamenti testè approvati.

È stato presentato dal relatore un emendamento del seguente tenore: sostituire il secondo comma con il seguente: « L'inquadramento di cui al presente articolo avrà decorrenza agli effetti giuridici dal 1° luglio 1968 ed agli effetti economici dal 1° gennaio 1969 ».

MARIOTTI, *ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.)22^a SEDUTA (26 giugno 1969)

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

È stato infine presentato dal relatore un emendamento tendente ad aggiungere in fine i seguenti commi:

« Le vacanze eventualmente residue saranno coperte mediante assunzione in prova nella qualifica di guardiano degli aspiranti assuntori di 3^a sezione che abbiano maturato il titolo alla iscrizione nel ruolo speciale posteriormente al 26 agosto 1967, e, ove mancino, con aspiranti ai quali sia stato conferito l'incarico di assuntore, ai sensi della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, posteriormente al 26 agosto 1967.

Le nomine in prova previste dal precedente comma avranno decorrenza dal giorno dell'assunzione in servizio ».

Identico emendamento è stato presentato dai senatori Raia, Aimoni, Venturi, Fabretti, Maderchi, Cavalli.

M A R I O T T I , *ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 11 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 12.

I soggetti di cui all'articolo 11 sono inquadrati nella qualifica di guardiano di 1^a classe, se utilizzati in assuntorie di categoria A o B; nella qualifica di guardiano, se utilizzati in assuntorie di altra categoria.

Per la determinazione della categoria si ha riguardo alla classificazione dell'assuntoria alla data del 26 agosto 1967, ovvero alla classificazione precedente se più favorevole.

Nei riguardi degli assuntori ed incaricati ruotanti nonchè degli incaricati utilizzati per le sostituzioni degli assuntori tempora-

neamente assenti si fa riferimento alla categoria di prevalente utilizzazione nell'anno precedente l'entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 668.

(È approvato).

Art. 13.

Con decorrenza 1^o luglio 1969 verranno inquadrati nella qualifica di guardiano, nel limite dei posti d'organico previsti a tale data dall'articolo 24 della presente legge gli assuntori di categoria C e D i quali, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo precedente, non abbiano potuto ottenere l'inquadramento per mancanza di posti disponibili.

Con decorrenza 1^o gennaio 1970 saranno inquadrati nella qualifica di guardiano, nell'ordine e nel limite dei posti d'organico previsti a tale data dall'articolo 24 della presente legge:

i soggetti non inquadrati ai sensi del primo comma;

gli aspiranti assuntori che entro il 31 dicembre 1969 abbiano maturato titolo all'iscrizione nel ruolo speciale degli assuntori;

gli incaricati di cui all'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, convenzionati per i servizi di custodia di passaggi a livello e di vigilanza ovvero per completamento orario non inferiore alle 8 ore giornaliere in impianti classificati.

I soggetti di cui al comma precedente, che non potranno conseguire l'inquadramento per mancanza di disponibilità, saranno inquadrati, nello stesso ordine con la decorrenza 30 giugno 1970, nel limite dell'organico previsto a tale data dall'articolo 24 della presente legge.

Le vacanze eventualmente residue saranno coperte mediante assunzione in prova, nell'ordine, degli aspiranti assuntori iscritti nella 3^a sezione degli albi compartimentali, dando la precedenza a quelli cui fosse stato già conferito l'incarico, ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e degli incaricati di cui al comma prece-

dente in servizio per completamento orario inferiore alle 8 ore.

Le vacanze che si determineranno fino al 31 dicembre 1970 verranno coperte inquadrando coloro i quali, versando nelle condizioni di cui al primo comma, non abbiano conseguito la sistemazione a ruolo per carenza di disponibilità ovvero, in loro mancanza, mediante assunzioni in prova ai sensi del comma precedente.

Ai fini del presente articolo saranno disciplinate con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile le modalità dell'assunzione in prova degli aspiranti assuntori, nel caso di esaurimento dell'albo del compartimento in cui sussistono le vacanze.

Agli aspiranti assuntori è applicato il disposto del precedente articolo 7, ultimo comma.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Aimoni, Venturi, Raia, Fabretti, Cavalli e Maderchi un emendamento tendente a sostituirne il testo con il seguente:

« Con decorrenza 1 gennaio 1969 verranno inquadrati nelle stesse qualifiche di cui all'articolo precedente, nell'ordine e nel limite dei posti d'organico previsti a tale data dall'articolo 24 della presente legge:

coloro i quali, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente articolo 11 non hanno potuto ottenere l'inquadramento per mancanza di posti disponibili;

gli aspiranti assuntori che entro il 31 dicembre 1968 abbiano maturato titolo alla iscrizione nel ruolo speciale degli assuntori;

gli incaricati di cui all'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, convenzionati per i servizi di custodia di passaggi a livello, di vigilanza ovvero per completamento orario non inferiore alle 8 ore giornaliere in impianti classificati.

Le vacanze eventualmente residue saranno coperte mediante assunzione in prova nell'ordine, degli aspiranti assuntori iscritti nella 3^a sezione degli albi compartimentali, dando la precedenza a quelli cui fosse stato già conferito l'incarico, ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e da-

gli incaricati di cui al comma precedente in servizio per completamento orario inferiore alle 8 ore.

Le vacanze che si determineranno fino al 31 dicembre 1970 verranno coperte inquadrando coloro i quali, versando nelle condizioni di cui al primo comma, non abbiano conseguito la sistemazione a ruolo per carenza di disponibilità ovvero, in loro mancanza, mediante assunzioni in prova ai sensi del comma precedente.

Agli aspiranti assuntori è applicato il disposto del precedente articolo 7 ultimo comma ».

A I M O N I . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Allo stesso articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire il primo ed il secondo comma con il seguente:

« Con decorrenza agli effetti giuridici dal 1° gennaio 1969 e agli effetti economici dal 1° luglio 1969, verranno inquadrati nelle stesse qualifiche di cui all'articolo precedente, nell'ordine e nel limite dei posti di organico previsti alla data del 1° gennaio 1969 dall'articolo 24 della presente legge:

coloro i quali, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente articolo 11 non hanno potuto ottenere l'inquadramento per mancanza di posti disponibili;

gli aspiranti assuntori che entro il 31 dicembre 1968 abbiano maturato titolo alla iscrizione nel ruolo speciale degli assuntori;

gli incaricati di cui all'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, convenzionati per i servizi di custodia di passaggi a livello, di vigilanza ovvero per completamento orario non inferiore alle 8 ore giornaliere in impianti classificati ».

M A R I O T T I , *ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Sono favorevole a questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

È stato inoltre presentato dal relatore un emendamento soppressivo del terzo comma.

M A R I O T T I , *ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Sono favorevole a questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Al quinto comma è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire le parole « Le vacanze che si determineranno fino al 31 dicembre 1970 » con le seguenti: « Le vacanze che si verifichino dopo il 1° gennaio 1969 e fino al 31 dicembre 1970 ».

M A R I O T T I , *ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

È stato infine presentato dal relatore un emendamento soppressivo del sesto comma.

M A R I O T T I , *ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 13 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 14.

Gli ex assuntori che entro il 31 dicembre 1968 siano entrati a far parte del personale di ruolo delle ferrovie dello Stato per concorso esterno anche riservato o per concorso interno, possono chiedere, con domanda da produrre a pena di decadenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, l'inquadramento di cui ai precedenti articoli, con decorrenza 30 giugno 1970.

Il servizio di ruolo da loro svolto verrà considerato come reso nell'ultima posizione da assuntore rivestita.

(È approvato).

Art. 15.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, su proposta del direttore generale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, stabilirà i criteri per la formulazione delle graduatorie d'inquadramento degli ausiliari e del personale di vigilanza secondo i principi di cui al precedente articolo 6, primo e secondo comma. Stabilirà altresì i criteri per la determinazione dell'ordine con cui saranno disposte le assunzioni in prova previste negli articoli precedenti.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo stesso con il seguente:

« Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, su proposta del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, stabilirà i criteri per la formazione delle graduatorie di inquadramento degli ausiliari e degli incaricati da inquadrare ai sensi dell'articolo 13 e per la determinazione dell'ordine con cui saranno disposte le assunzioni in prova previste dagli articoli precedenti ».

M A R I O T T I , *ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Sono favorevole a questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

L'emendamento presentato dai senatori Raia, Aimoni, Venturi, Fabretti e Cavalli, tendente a sostituire il testo dell'articolo 15 con il seguente:

« Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile su proposta del Direttore generale

dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, stabilirà i criteri per la formazione delle graduatorie d'inquadramento degli ausiliari e per determinazione dell'ordine con cui saranno disposte le assunzioni in prova previste negli articoli precedenti,

il cui contenuto è peraltro analogo allo emendamento presentato dal relatore, viene pertanto assorbito dall'articolo testè approvato.

Art. 16.

Hanno titolo all'inquadramento, con le decorrenze risultanti dall'applicazione dell'articolo 24, gli assuntori che alla data del 1° gennaio 1969 non abbiano superato il 65° anno di età.

Il collocamento in quiescenza degli assuntori che entro il 1° gennaio 1970 abbiano superato o superino i limiti di età previsti dall'allegato n. 6 alla presente legge, viene prorogato di sei mesi, ma non oltre il 65° anno di età.

Hanno inoltre diritto all'inquadramento con le decorrenze risultanti dall'applicazione dell'articolo 24, gli assuntori cessati dal servizio nel corso del secondo semestre del 1968.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Fabretti, Raia, Aimoni, Venturi e Cavalli un emendamento tendente a sostituirne il testo con il seguente:

« Hanno titolo all'inquadramento gli assuntori che alla data del 1° luglio 1969 non abbiano superato il 65° anno di età.

Coloro i quali tale limite abbiano superato tra il 1° luglio 1968 e il 1° gennaio 1969 saranno collocati in quiescenza con decorrenza 2 gennaio 1969 anche se già cessati dal servizio e previo inquadramento con effetto giuridico ed economico 1° gennaio 1969 ».

A I M O N I . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Allo stesso articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire il primo comma con i seguenti:

« Hanno titolo all'inquadramento gli assuntori che alla data del 1° luglio 1968 non abbiano superato il 65° anno di età.

Gli aventi titolo all'inquadramento, i quali siano cessati dal servizio in data compresa fra quella di decorrenza degli effetti giuridici dell'inquadramento e quella di decorrenza dei relativi effetti economici, saranno considerati, ai soli fini del trattamento di quiescenza, collocati a riposo alla data di decorrenza degli effetti economici ».

M A R I O T T I , *ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Sono favorevole a questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

È stato inoltre presentato dal relatore un emendamento soppressivo del terzo comma.

M A R I O T T I , *ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 16 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 17.

Ai fini dell'inquadramento e delle assunzioni di cui al precedente articolo 5 e seguenti si prescinde dal titolo di studio. Tuttavia, coloro i quali non sono in possesso della licenza di scuola elementare dovranno superare apposito esame di accertamento.

Gli inquadramenti e le assunzioni sono altresì subordinati al possesso del requisito di idoneità fisica, da accertare con i criteri della revisione di cui al decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile 3 gennaio 1966, n. 12, integrato con le qualifiche istituite con la presente legge.

Gli aspiranti assuntori cui non sia stato conferito l'incarico di assuntore verranno tuttavia visitati con i criteri dell'assunzione.

A V E Z Z A N O C O M E S, *relatore*. Sarebbe opportuno aggiungere alla fine del secondo comma le seguenti parole: « e tenendo conto delle eventuali inidoneità sopraggiunte successivamente alla data di inquadramento ».

Può avvenire, infatti, che mentre alla data di inquadramento, cioè 1° gennaio 1969, costoro erano sani, successivamente a questa data siano sopraggiunte delle malattie, per cui, sottoposti oggi alla visita medica, possono risultare non più idonei.

Si tratterà di pochi elementi; mi sembra, comunque, che si potrebbe danneggiare la categoria.

M A R I O T T I, *ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Non posso accettare l'emendamento, perchè se non erro si dice: tenendo conto di eventuali inidoneità sopraggiunte successivamente alla data di inquadramento. Ora, che cosa significa questo? È chiaro che, una volta inquadrate, se dovesse sopraggiungere una malattia se ne terrà conto. Il giorno stesso dell'inquadramento gli interessati acquisiscono tutti i vantaggi che l'inquadramento in ruolo comporta.

A V E Z Z A N O C O M E S, *relatore*. E per quanto concerne la visita medica successiva?

M A R I O T T I, *ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Che cosa significa? Quelli inidonei, cioè il personale per il quale si fa riferimento al semestre 1° luglio-31 dicembre 1968, saranno considerati inquadrati per quel semestre e quindi saranno posti in stato di quiescenza ricevendo i vantaggi previsti dalla presente legge. Il calcolo è stato fatto sulla base di mille persone che possono rientrare in questa categoria. Gli altri saranno invece inquadrati agli effetti giuridici dal 1° gennaio 1969; qualora dovessero essere sottoposti a visita medica successiva e risultassero inidonei, non riceverebbero alcun

danneggiamento. Vorrà dire che da quel momento si prenderà atto dell'inidoneità sopraggiunta; ma ciò non potrà pregiudicare il loro inquadramento nei ruoli essendo questo già avvenuto.

A V E Z Z A N O C O M E S, *relatore*. Dopo queste assicurazioni mi sento tranquillo, e non insisto.

P R E S I D E N T E. Il relatore propone di inserire al terzo comma dell'articolo 17 dopo la parola « assuntore », le seguenti: « e che non siano convenzionati come incaricati ».

Identico emendamento è stato presentato dai senatori Raia, Aimoni, Maderchi, Venturi e Fabretti.

M A R I O T T I, *ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E. Lo metto ai voti.

(È approvato).

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 17 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 18.

Sono esclusi dall'inquadramento coloro i quali non erano in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 668, a meno che si trovassero alle armi per adempiere agli obblighi militari ovvero si trattasse di assuntori in attesa di riutilizzazione per soppressione del posto di lavoro.

Sono altresì esclusi coloro i quali all'atto dell'inquadramento non siano più in servizio per fatto volontario ovvero per esonero dovuto a motivi disciplinari.

I senatori Aimoni, Raia, Cavalli, Venturi, Fabretti e Maderchi hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con i seguenti:

« Sono esclusi dall'inquadramento coloro i quali non erano in servizio alla data di en-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.)22^a SEDUTA (26 giugno 1969)

trata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 668, a meno che non si trovassero alle armi per adempiere agli obblighi militari.

Per gli incaricati si considera continuativo il rapporto interrotto per gli obblighi militari ».

A I M O N I . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . È stato inoltre presentato dal relatore un emendamento tendente ad inserire, nel primo comma, dopo le parole « ovvero si trattasse » le seguenti: « di incaricati in attesa di riutilizzazione al termine dell'adempimento degli obblighi militari o ».

M A R I O T T I , *ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti.
(È approvato).

Metto quindi ai voti l'articolo 18 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 19.

Hanno titolo all'inquadramento e all'assunzione in prova, secondo gli articoli precedenti, gli incaricati e i coadiutori che, oltre alle altre condizioni, non abbiano superato, alla data di decorrenza dell'inquadramento, il 62° o il 60° anno di età, a seconda che siano inquadrati, rispettivamente, nelle qualifiche di gestore e superiori ovvero in quelle di ausiliario, guardiano e guardiano di 1^a classe.

(È approvato).

Art. 20.

In deroga al quarto comma dell'articolo 158 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e fino al 31 dicembre 1970, il personale femminile nubile immesso nei ruoli ferroviari in base alla presente legge può presentare le dimissioni con diritto al trattamento di pensione

qualora alla data di risoluzione del rapporto di impiego abbia conseguito almeno 15 anni di servizio valutabile ai fini della pensione.

(È approvato).

Art. 21.

Dal 1° gennaio 1969 al personale inquadrato nei gruppi « gestori e ausiliari » e « di vigilanza » sono attribuiti gli stipendi previsti nella annessa tabella allegato n. 7 che integra quella prevista per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Gli stipendi si riferiscono alla posizione iniziale delle varie qualifiche e saranno rideterminati con i decreti che dovranno essere emanati in attuazione degli articoli 10 e 13 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Al personale inquadrato in base alla presente legge sono applicabili le disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno integrate le disposizioni della legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni, al fine di stabilire le misure dei compensi, premi e indennità da corrispondere al personale inquadrato tenendo conto dell'equiparazione gerarchica delle varie qualifiche e delle mansioni disimpegnate.

I senatori Raia, Fabretti, Venturi, Cavalli, Aimoni e Maderchi hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Al personale inquadrato in applicazione della presente legge e con le decorrenze da essa previste sono attribuiti gli stipendi di cui all'annessa tabella n. 7 che integra quella stabilita per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dal decreto del

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.)22^a SEDUTA (26 giugno 1969)

Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Gli stipendi si riferiscono alla posizione iniziale delle varie qualifiche e saranno rideterminati con i decreti che dovranno essere emanati in attuazione degli articoli 10 e 13 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Al personale inquadrato sono altresì estese con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1969 tutte le disposizioni sulle competenze accessorie nonché quelle sulle concessioni di viaggio in vigore per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

R A I A . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . È stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sopprimere nel primo comma le parole: « dal 1° gennaio 1969 ».

M A R I O T T I , *ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti.
(È approvato).

Il relatore ha presentato un altro emendamento tendente a sostituire il terzo comma con il seguente: « Al personale inquadrato in base alla presente legge le disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni, sono applicabili a partire dal 1° settembre 1969 ».

G E N C O . Per quale ragione l'inquadramento agli effetti giuridici decorre dal 1° luglio 1968 e le competenze accessorie, invece, sono applicabili dal 1° settembre 1969?

M A R I O T T I , *ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Tutti gli assuntori vengono inquadrati agli effetti giuridici, compresi quelli che sono posti in stato di quiescenza. Ma per coloro che non si trovano inclusi nei famosi mille, l'inquadramento decorre, sia agli effetti giuridici che economici, dal 1° gennaio 1969.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del terzo comma presentato dal relatore.

(È approvato).

Il relatore ha presentato un ulteriore emendamento tendente a sopprimere il quarto comma.

M A R I O T T I , *ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti.
(È approvato).

Il relatore ha presentato infine un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma:

« Per il periodo compreso tra il 1° luglio 1968 e la data di decorrenza degli effetti economici degli inquadramenti compete il trattamento economico di attività di servizio e di quiescenza previsto dalla legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e successive modificazioni, salvo quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 16 ».

M A R I O T T I , *ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti.
(È approvato).

Metto, quindi, ai voti l'articolo 21 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.
(È approvato).

Art. 22.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio nella prima applicazione degli stipendi di cui all'allegata tabella n. 7, nei riguardi del personale proveniente dalla posizione di assuntore il servizio svolto in qualità di assuntore, in impianti classificati, anteriormente al 1° marzo 1960, è valutato nella misura del 70 per cento.

Agli effetti di cui al comma precedente le anzianità di servizio pari o inferiori a

quattro anni non vengono prese in considerazione, mentre quelle superiori sono preventivamente ridotte di quattro anni:

per i dipendenti inquadrati nella qualifica di gestore capo che non provengono dalla posizione di assuntore titolare in assuntoria di categoria A;

per i dipendenti inquadrati nella qualifica di gestore di 1^a classe che provengono dalla posizione di assuntore titolare e non titolare in assuntoria di categoria inferiore alla B;

per i dipendenti inquadrati nella qualifica di gestore che provengono dalla posizione di assuntore titolare e non titolare in assuntoria di categoria D;

per i dipendenti inquadrati nella qualifica di guardiano di 1^a classe che provengono dalla posizione di assuntore titolare e non titolare in assuntoria di categoria B;

per i dipendenti inquadrati nella qualifica di guardiano che provengono dalla posizione di assuntore titolare e non titolare in assuntoria di categoria D.

L'anzianità maturata in impianti classificati successivamente al 1° marzo 1960 è valutata per intero.

Qualora il nuovo stipendio risulti di importo inferiore a quello di godimento, la differenza è conservata a titolo di assegno personale pensionabile, da riassorbire con i successivi aumenti di stipendio.

(È approvato).

Art. 23.

In deroga alla disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 34 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, al personale dei gruppi « gestori e ausiliari » e « di vigilanza » possono essere applicati orari di lavoro settimanali di durata non superiore a 56 ore fino al 31 dicembre 1969 e a 48 ore fino al 31 dicembre 1970.

A decorrere dal 1° gennaio 1971 la durata della settimana lavorativa è regolata dalle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, n. 433, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 24.

Le piante organiche per le qualifiche di cui alla presente legge sono fissate come segue ad integrazione dei quantitativi previsti dalla legge 4 dicembre 1961, n. 1256, e successive modificazioni:

dal 1° gennaio 1969

gestori e ausiliari:

gestore capo	n. 348
gestore di 1 ^a classe	n. 1.000
gestore	n. 312
ausiliario	n. —

personale di vigilanza:

guardiano di 1 ^a classe	n. 2.494
guardiano	n. 88
In complesso posti	n. 4.242

dal 1° luglio 1969

gestori e ausiliari:

gestore capo	n. 348
gestore di 1 ^a classe	n. 1.000
gestore	n. 1.142
ausiliario	n. —

personale di vigilanza:

guardiano di 1 ^a classe	n. 2.494
guardiano	n. 1.380
In complesso posti	n. 6.364

dal 1° gennaio 1970

gestori e ausiliari:

gestore capo	n. 348
gestore di 1 ^a classe	n. 1.000
gestore	n. 2.012
ausiliario	n. 375

personale di vigilanza:

guardiano di 1 ^a classe	n. 2.494
guardiano	n. 3.316
In complesso posti	n. 9.545

dal 30 giugno 1970

gestori e ausiliari:

gestore capo	n. 348
gestore di 1 ^a classe	n. 1.000
gestore	n. 2.012
ausiliario	n. 790

personale di vigilanza:

guardiano di 1 ^a classe	n. 2.494
guardiano	n. 3.963
In complesso posti	n. 10.607

I senatori Raia, Aimoni, Venturi e Fabretti hanno proposto il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo:

« Le piante organiche per le qualifiche di cui alla presente legge sono fissate come segue ad integrazione dei quantitativi previsti dalla legge 4 dicembre 1961, n. 1256, e successive modificazioni:

dal 1° luglio 1968

gestori ed ausiliari:

gestore capo	n. 348
gestore di 1 ^a classe	n. 970
gestore	n. 1.932

personale di vigilanza:

guardiano di 1 ^a classe	n. 2.369
guardiano	n. 3.326
In complesso posti	n. 8.945

dal 1° gennaio 1969

gestori ed ausiliari:

gestore capo	n. 348
gestore di 1 ^a classe	n. 970
gestore	n. 1.952
ausiliario	n. 740

personale di vigilanza:

guardiano di 1 ^a classe	n. 2.494
guardiano	n. 3.545
In complesso posti	n. 10.049

dal 1° gennaio 1970

gestori ed ausiliari:

gestore capo	n. 348
gestore di 1 ^a classe	n. 1.000
gestore	n. 2.012
ausiliario	n. 790

personale di vigilanza:

guardiano di 1 ^a classe	n. 2.494
guardiano	n. 3.963
In complesso posti	n. 10.607

R A I A . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Il relatore ha proposto di sostituire l'articolo con il seguente:

« Le piante organiche per le qualifiche di cui alla presente legge sono fissate come segue ad integrazione dei quantitativi previsti dalla legge 4 dicembre 1961, n. 1256, e successive modificazioni:

dal 1° luglio 1968

gestori ed ausiliari:

gestori capo	n. 348
gestori di 1 ^a classe	n. 970
gestore	n. 1.182
ausiliario	n. —

personale di vigilanza:

guardiano di 1 ^a classe	n. 2.300
guardiano	n. 3.000
In complesso posti	n. 7.800

dal 1° gennaio 1969

gestori ed ausiliari:

gestore capo	n. 348
gestore di 1 ^a classe	n. 970
gestore	n. 1.950
ausiliario	n. —

personale di vigilanza:

guardiano di 1 ^a classe	n. 2.494
guardiano	n. 3.500
In complesso posti	n. 9.262

dal 1° gennaio 1970

gestori e ausiliari:

gestore capo	n. 348
gestore di 1 ^a classe	n. 1.000
gestore	n. 2.012
ausiliario	n. 790

personale di vigilanza:

guardiano di 1 ^a classe	n. 2.494
guardiano	n. 3.963
In complesso posti	n. 10.607

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 24 completamente emendato dal relatore, e di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 25.

Il personale di cui all'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, all'atto del passaggio nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato è iscritto al fondo pensioni e all'opera di previdenza, ai sensi dell'articolo 64 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

Dalla iscrizione al fondo pensioni sono esclusi gli incaricati e i coadiutori inquadrati nelle qualifiche di guardiano e di ausiliario che, alla data di decorrenza dell'inquadramento, abbiano superato il 50° anno di età e quelli inquadrati nelle qualifiche di gestore e superiori, che alla data di cui sopra abbiano superato il 52° anno.

Nei casi suddetti gli interessati, ove non lo fossero già, saranno iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale e coloro i quali, in base alla tabella allegato n. 15 allo stato giuridico del personale ferroviario integrata dall'allegato n. 6 alla presente legge, dovrebbero essere collocati in quiescenza al compimento del 58° anno di età, saranno trattenuti in servizio fino al 60° anno.

Il periodo di iscrizione al fondo di previdenza per gli assuntori ed il servizio pregresso riconosciuto o riconoscibile con provvedimenti successivi alla presente legge è valutato per intero come iscrizione al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato. Lo stesso periodo di servizio pregresso, dietro domanda da presentarsi entro tre mesi dalla comunicazione dell'inquadramento, può esse-

re riscattato ai fini dell'indennità di buonuscita secondo le norme di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, considerando gli stipendi di cui alla tabella allegato 7 per il computo del contributo.

Con l'iscrizione all'opera di previdenza cessa, per l'Azienda delle ferrovie dello Stato, l'obbligo del pagamento dei premi per le polizze costituite in base alle convenzioni stipulate con l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

L'Azienda stessa cederà la proprietà della polizza agli interessati, i quali potranno avvalersi delle facoltà previste, per gli assuntori, dall'articolo 9 della convenzione stipulata con l'Istituto nazionale delle assicurazioni ed approvata con il decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile 26 luglio 1962, n. 648, e, per gli incaricati, dall'articolo 9 della convenzione stipulata con il predetto Istituto assicurativo ed approvata con il decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile 6 settembre 1952, n. 893.

(È approvato).

Art. 26.

Per il personale inquadrato nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato in base alla presente legge, la ritenuta straordinaria prevista dall'articolo 6 del regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, modificato dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, è limitata al decimo dello stipendio annuo senza tener conto dell'eventuale superamento del 30° anno di età.

(È approvato).

Art. 27.

Qualora il personale inquadrato in base alla presente legge ed iscritto al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, alla data del compimento del limite di età previsto dall'allegato 15 allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato integrato dall'allegato 6 alla presente legge, non abbia raggiunto il limite di servizio, il collocamento a riposo sarà considerato come avvenuto per misura amministrativa e pertanto il diritto a pensione potrà essere conseguito con una durata di servizio utile, effettivamente prestato, di anni 9, mesi 6 e giorni 1.

Ove alla data del raggiungimento dei limiti di età non sia stato maturato il servizio utile previsto nel precedente comma, il collocamento a riposo avverrà al compimento di tale servizio e comunque non oltre il 65° anno di età.

(È approvato).

Art. 28.

Ai fini della pensione a carico del fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, è riconoscibile secondo le norme vigenti, con domanda da prodursi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio reso in qualità di coadiutore del coniuge, nel quinquennio antecedente il 1° marzo 1960, dagli assuntori iscritti al fondo pensioni ferrovie dello Stato in dipendenza del presente inquadramento.

(È approvato).

Art. 29.

Il rapporto intrattenuto con l'Azienda da coloro i quali non saranno inquadrati in base alla presente legge cesserà dalla data in cui verrà effettivamente inquadrata la categoria di soggetti nella quale essi sarebbero stati inseriti se in possesso di tutti i prescritti requisiti.

A coloro i quali non saranno inquadrati per difetto del requisito di cui all'articolo 17, primo comma, della presente legge ovvero dei requisiti di utilizzazione di cui all'articolo 30, n. 3 della legge 27 luglio 1967, numero 668, e non troveranno utilizzazione in base all'articolo 31 di quest'ultima legge, viene riservato il seguente trattamento:

agli assuntori è concesso un aumento di servizio, fino ad un massimo di 5 anni, da valere ai soli fini del computo del servizio utile per la liquidazione degli assegni a carico del fondo di previdenza degli assuntori, pari al numero di anni di servizio ancora da compiere fino al raggiungimento del limite di età di 65 anni;

ai coadiutori è corrisposta, in aggiunta a quella prevista al paragrafo X, primo comma, dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418, una

indennità pari a 5 giorni dell'ultimo compenso percepito, per ogni anno di anzianità di servizio maturato;

agli incaricati è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 19, quarto comma, del decreto del Ministro dei trasporti 24 ottobre 1962, n. 1432, maggiorata del 50 per cento e fino ad un massimo di 4 mensilità.

Fra i servizi da gestire con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 31 della legge 27 luglio 1967, n. 668, vanno compresi anche quelli non classificabili per la loro minima importanza, che verranno determinati con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

(È approvato).

Art. 30.

Gli assuntori che non potranno ottenere il passaggio nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato rimarranno iscritti al fondo di previdenza per gli assuntori, istituito con la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, il quale continuerà ad erogare le sue prestazioni fino a che non sarà cessata l'ultima delle partite di trattamento previdenziale in carico.

Al verificarsi di tale cessazione i residui attivi della gestione saranno versati al fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

(È approvato).

A questo punto vi è la proposta, da parte del senatore Raia, di inserire un articolo 30-bis, del seguente tenore:

« Nella prima applicazione della presente legge e fino al 1° gennaio 1971 l'anzianità minima prevista dal primo comma dell'articolo 75 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è ridotta a metà ».

M A R I O T T I , *ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. A proposito dell'articolo proposto posso dire questo: per coloro che sono inquadrati fino al 1971, l'anzianità che, come sapete, secondo l'articolo 80 (mi sembra soltanto per le Ferrovie), è di tre anni, verrebbe ridotta ad un anno e mezzo. Perché? Perché si resterebbe senza personale sufficiente nell'organico. Faccio un esempio: se un gestore capo va via, con la ri-

duzione dell'anzianità ad un anno e mezzo, bisogna sostituirlo effettuando una promozione. Non c'è un aumento di spesa, ci sono delle promozioni per sostituire coloro che vanno via. Poichè qui si tratta di riordinamento, l'emendamento rappresenta una facilitazione, quindi posso accettarlo. Ripeto: non c'è onere, si tratta di un assestamento nell'ambito dell'organico.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Raia.

(È approvato).

Art. 31.

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge farà carico al bilancio della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Per gli anni 1969 e 1970 il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere alla Azienda predetta sovvenzioni straordinarie, rispettivamente, di lire 3.200 milioni e di lire 6.400 milioni.

(È approvato).

Art. 32.

All'onere derivante dalla concessione delle sovvenzioni di cui all'articolo precedente, si

farà fronte, per l'anno 1969, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, allo stato di previsione del Ministero del tesoro ed al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, le occorrenti variazioni di bilancio.

Propongo la seguente, più corretta formulazione di questo articolo:

Art. 32.

All'onere derivante dalla concessione delle sovvenzioni di cui all'articolo precedente si farà fronte, per l'anno 1969, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni allo stato di previsione del Ministero del tesoro ed al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(È approvato).

Do lettura degli allegati al disegno di legge:

Allegato n. 1

Fra la « Tabella B — personale esecutivo delle stazioni » e la « Tabella C — dirigenti dei depositi personale viaggiante » è inserita la « Tabella B-bis — gestori e ausiliari ».

Fra la « Tabella H — personale esecutivo della linea » e la « Tabella I — dirigenti tecnici » è inserita la « Tabella H-bis — personale di vigilanza ».

Fra il « sub allegato n. 3/B » e il « sub allegato n. 3/C » è inserito il « sub allegato n. 3/B-bis », relativo alla « Tabella B-bis — gestori e ausiliari », che si articola sulle seguenti qualifiche:

gestore capo;
gestore di 1^a classe;
gestore;
ausiliario.

Fra il « sub allegato n. 3/H » e il « sub allegato n. 3/I » è inserito il « sub allegato n. 3/H-bis », relativo alla « Tabella H-bis — personale di vigilanza », che si articola sulle seguenti qualifiche:

guardiano di 1^a classe;
guardiano.

Allegato n. 2

Fra il gruppo « personale esecutivo delle stazioni » e il gruppo « personale dei treni » è inserito il gruppo:

Gestori e ausiliari

gestore;
ausiliario.

Fra il gruppo « personale esecutivo della linea » e il gruppo « operai e verificatori » è inserito il gruppo:

Personale di vigilanza

guardiano.

Allegato n. 3

Al n. 16 « impianti dipendenti dalle divisioni movimento », fra il punto I ed il punto II viene inserito quanto segue:

I bis — fermate			
a) capi degli impianti	capi dell'impianto	capo dell'ufficio 1° divisionale	capo della divi- sione
b) altro personale	capi del reparto	capo del reparto	capo della divi- sione

Al n. 19 « impianti dipendenti dalle divisioni lavori (tronchi, squadre ponti e magazzini divisionali) » viene inserito quanto segue:

a bis			
personale di vigilanza	capo del reparto	capo dell'ufficio 1° divisionale	capo della divi- sione

Allegato n. 4

Il quadro degli avanzamenti del « personale dell'esercizio: stazioni », limitatamente alle qualifiche di ausiliario di stazione, deviatore, manovratore, capo squadra deviatori e capo squadra manovratori, è modificato come segue:

QUALIFICA	PROMOZIONI PER	
	MERITO COMPARATIVO	CONCORSO INTERNO PER ESAME
	alle qualifiche di	
capo squadra manovratori capo squadra deviatori	manovratore capo deviatore capo	assistente di stazione (18) gestore
manovratore	capo squadra manovra- tori	assistente di stazione (18)
deviatore	capo squadra deviatori	gestore
ausiliario di stazione	—	{ assistente di stazione (9) gestore (18)

Fra il quadro degli avanzamenti relativo al « personale dell'esercizio: stazioni » e quello relativo al « personale dell'esercizio: treni », è inserito il seguente quadro:

QUALIFICA	PROMOZIONI PER	
	MERITO COMPARATIVO	CONCORSO INTERNO PER ESAME
	alle qualifiche di	

PERSONALE DELL'ESERCIZIO: GESTORI E AUSILIARI

gestore capo	—	capo stazione capo gestione (5)
gestore di 1 ^a classe	gestore capo (23)	capo stazione capo gestione
gestore	gestore di 1 ^a classe	—
ausiliario	manovratore (19) deviatore (19) ausiliario di stazione (14)	aiuto macchinista operaio qualificato (24)

PERSONALE DELL'ESERCIZIO: VIGILANZA

guardiano di 1 ^a classe	—	operaio qualificato operaio dell'armamento (5)
guardiano	guardiano di 1 ^a classe	operaio dell'armamento operaio qualificato

NORME

23) Previo esame di idoneità professionale.

24) Nella percentuale del 6 per cento dei posti disponibili per ciascun compartimento.

Allegato n. 5

Dopo la qualifica di assistente di stazione è inserita quella di gestore.

Allegato n. 6

Fra il « personale esecutivo delle stazioni » e i « dirigenti dei depositi personale viaggiante » è inserito quanto appresso:

QUALIFICA	LIMITI	
	di età	di servizio
gestore capo	62	30
gestore di 1 ^a classe		
gestore		
ausiliario	58	25

Fra il « personale esecutivo della linea » e i « dirigenti tecnici » è inserito quanto segue:

QUALIFICA	LIMITI	
	di età	di servizio
personale di vigilanza	58	25

Allegato n. 7

Gestore capo	L. 1.080.000
Gestore di 1 ^a classe	» 960.000
Gestore	» 852.000
Ausiliario	» 732.000
Guardiano di 1 ^a classe	» 804.000
Guardiano	» 732.000

(Sono approvati).

Ricordo che i senatori Venturi e Aimoni hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge per la sistemazione in ruolo degli assuntori;

considerato che permangono con la denominazione di incaricati dei lavoratori in condizioni di trattamento economico e normativo molto arretrato,

impegna il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile a disporre perchè l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si adegui opportunamente con particolare riferimento ai diritti assicurativi e previdenziali comuni a tutti i lavoratori quali essi di fatto sono, ciò anche per attuare in concreto il dettame costituzionale e le volontà sociali dichiarate dal Governo ».

M A R I O T T I , *ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* Accolgo l'ordine del giorno come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Se il Ministro e i colleghi sono d'accordo, chiederò alla Presidenza del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante, con l'intesa che, ove la richiesta non fosse accolta, al relatore rimarrà affidato il mandato di riferire all'Assemblea.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 18,30.